Notificate alla Commissione Europea due importanti Regole Tecniche Verticali

## Prevenzione incendi: edifici di civile abitazione e chiusure d'ambito

Commissione Tecnica ANPE

lla fine di ottobre il Governo italiano ha inviato alla Commissione Europea due importanti bozze di decreti relativi alla prevenzione incendi per gli edifici a destinazione prevalentemente residenziale e per le chiusure d'ambito.

La Commissione Europea ha tempo fino al prossimo Gennaio per verificare che i contenuti dei due decreti siano conformi al diritto europeo dopodiché sarà possibile la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le due nuove Regole Tecniche Verticali entreranno così a far parte del Codice di Prevenzione Incendi che sta, sia pur lentamente, modificando i criteri e le procedure della moderna progettazione antincendi rendendoli più attuali e più vicini all'approccio europeo.

A partire dall'entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, che ha sancito la fine del cosiddetto doppio binario, l'applicazione delle Regole Tecniche Orizzonali (RTO - valide per tutte le attività) e delle Regole Tecniche Verticali (RTV - riferite a specifiche attività) già emanate è infatti obbligatoria per tutte le attività soggette a prevenzione incendi e non normate da precedenti Decreti.

Il Codice supera la tradizionale impostazione prescrittiva a favore di un approccio prestazionale che, oltre a coinvolgere maggiormente il progettista, considera, con una visione olistica e sinergica, sia la valutazione specifica del rischio sia le diverse strategie di preven-

DM 12.04. 2019 - Modalità Applicative del Codice di Prevenzione Incendi							
Time 11: 445: 440	Strumenti per la progettazione di attività:						
Tipo di attività	Nuove	Esistenti (modifiche)					
Soggette a DPR 151/2011	Senza Regola Tecnica	Codice (RTO)	Codice (RTO)*				
e s.m.i	Con Regola Tecnica	Codice (RTO + RTV) o Regola Tecnica prescrittiva					
Non soggette a DPR 151/2011   Codice utilizzabile come riferimento con esonero o sotto soglia di applicabilità   dall'applicazione delle regole tradizionali							
* applicabile alle sole modifiche e all'intera attività. In case di incompatibilità è possibile							

\* applicabile alle sole modifiche o all'intera attività. In caso di incompatibilità è possibile utilizzare le regole tradizionali.



17 diversi parametri che contribuiscono alla sicurezza agli incendi degli edifici (MBA - Modern Building Alliance - *EU Fire Safety Guide - 2019*)

zione e contenimento dei danni. Il Codice promuove un approccio ingegneristico e permette alla progettazione di poter scegliere tra un maggior numero di soluzioni conformi, o lo studio, da sottoporre a verifica, di soluzioni alternative o, come estrema ratio, il ricorso alle soluzioni in deroga, fin troppo utilizzate per superare le limitazioni delle regole prescrittive.

L'utilizzo del Codice è destinato a diventare preminente anche per la progettazione di edifici residenziali che sono al centro della più recente regolamentazione: dal DM 25 gennaio 2019 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246", relativo soprattutto alla gestione dell'emergenza, fino alle due Regole Tecniche Verticali di prossima pubblicazione. Nelle pagine che seguono ne sintetizziamo i contenuti solo per quanto attiene alla reazione al fuoco dei materiali, rilevante per i prodotti in poliuretano, con la consapevolezza che questo requisito é solo uno dei molti previsti dal Codice e necessari, tutti, a raggiungere il livello di sicurezza richiesto.

Senza dimenticare la premessa del Codice che ricorda, se mai ce ne fosse bisogno, che il rischio incendi non potrà mai essere ridotto a zero, ma solo minimizzato entro limiti considerati accettabili.

## Bozza Decreto Ministeriale notificato alla Commissione Europea Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE,

ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Codice Prevenzione Incendi - Capitolo V 13)

(Oddice i revenzione incendi - dapitolo v 13)							
Campo di applicazione	edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.						
Classificazioni - Altezze	<b>HC</b> $h \le 32$ m; <b>HD</b> $h \le 54$ m; <b>HE</b> $h \le 80$ m; <b>HF</b> $h > 80$ m;						
Classificazioni - Aree	TA: unità adibite a civile abitazione o ad uso esclusivo (es. appartamenti,) TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici,) TC: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento,) TM1: depositi o archivi di superficie lorda $\leq 25~\text{m}^2$ con carico di incendio specifico $q_r \leq 1200~\text{MJ/m}^2$ , oppure di superficie lorda $\leq 100~\text{m}^2$ con carico di incendio specifico $q_r \leq 1200~\text{MJ/m}^2$ TM2: depositi o archivi di superficie lorda $\leq 400~\text{m}^2$ con carico di incendio specifico $q_r \leq 1200~\text{MJ/m}^2$ , oppure di superficie lorda $1 \leq 000~\text{m}^2$ con carico di incendio specifico $q_r \leq 1200~\text{MJ/m}^2$ TO: locali con affollamento $100~\text{occupanti}$ (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni,) TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; TZ: altre aree.						
V.13.4.1 Reazione al fuoco	Aree TA	non sono richiesti requisiti minimi di reazione al fuoco					
	Vie d'esodo verticali, per- corsi d'esodo e spazi cal- mi						
	Vie d'esodo verticali, per- corsi d'esodo e spazi calmi degli edifici di tipo HE ed HF	zi al fuoco.					
	Vie d'esodo verticali, per- corsi d'esodo e spazi cal- mi con esclusione degli edifici di tipo HE e HF						
Altre prescrizioni	Resistenza al fuoco, Compartimentazione, Esodo, Gestione della sicurezza antincendio, Controllo dell'incendio, Rivelazione ed allarme, Operatività antincendio, Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.						

				,			
* Note estratte dalle Regole Tecniche Orizzontali - Capitolo S.1 - Reazione al Fuoco							
Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento							
Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3		
	ITA	EU	ITA	EU	ITA	EU	
Isolanti protetti [1]	2	C-s2,d0	2	D-s2,d2	4	E	
Isolanti lineari protetti [1], [3]	2	C <sub>I</sub> -s2,d0	3	D <sub>i</sub> -s2,d0	4	E,	
Isolanti in vista [2], [4]	0, 0-1	A2-s1,d0	1, 0-1	B-s2,d0	1, 1-1	B-s3,d0	
Isolanti lineari in vista [2], [3], [4]		A2 <sub> </sub> -s1,d0		B <sub>r</sub> -s3,d0		B <sub> </sub> -s3,d0	

- [1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 (ndr. A1) oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
- [2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella
- [3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm
- [4] Eventuale doppia classificazione italiana (componente esterno che ricopre su tutte le facce esposte alle fiamme il componente isolante componente isolante a sé stante) riferita a materiale isolante in vista realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante; quest'ultimo non esposto direttamente alle fiamme

Estratto da Tabella S.1-8 - Classificazione in gruppi di materiali per impianti								
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1]	0-1	B-s2,d0	0-1	B-s2,d0	1-1	B-s3,d0		

[1] Eventuale doppia classificazione italiana riferita a condotta preisolata con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme; la prima classe è riferita alla condotta nel suo complesso (nel caso di superfici esterne non combustibili che offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità anche nel tempo, la classe attribuita alla condotta nel suo complesso è 0), la seconda classe è riferita al componente isolante. La singola classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta.

Il punto S.1.6 precisa che sono esclusi dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco i materiali protetti con separazioni di classe di resistenza al fuoco K30 o El30.

## Bozza Decreto Ministeriale notificato alla Commissione Europea Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI,

ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Codice Prevenzione Incendi - Capitolo V 14)

DM art.4 c.3 "Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ... potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea..."

Unione europea"			·				
Campo di applicazione	chiusure d'ambito degli edifici civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali)						
Definizioni	Chiusura d'ambito dell'edificio: frontiera esterna dell'edificio ad andamento orizzontale o verticale.  Copertura: insieme dei componenti che costituiscono la porzione di chiusura d'ambito sommitale dell'edificio, inclinata con un angolo α ≤ 45° rispetto al piano di riferimento.  Facciata: insieme dei componenti che costituiscono una porzione di chiusura d'ambito dell'edificio non ricompresa nella copertura. Comprende porticati ed aggetti.  Si distinguono in: Facciate semplici (che comprendono i sistemi ETICS),Facciata a doppia pelle ventilata, Facciata a doppia pelle ispezionabile, Curtain walling (facciata continua), Facciata aperta, Facciata chiusa. In funzione delle tipologie sono previsti diversi requisiti di resistenza al fuoco e compartimentazione.						
Classificazioni	SA:	plessivo ≤ 300 o	i. edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h $\leq$ 12 m, affollamento complessivo $\leq$ 300 occupanti e che non includono compartimenti con R <sub>vita</sub> pari a D1, D2; ii. edifici fuori terra, ad un solo piano;				
	SB:		mbito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24 m e che non includono nti con R <sub>vita</sub> pari a D1, D2;				
	SC:	chiusure d'ambit					
V.14.4.1 Reazione al fuoco		iate e coperture o SA	non sono richiesti requisiti minimi di reazione al fuoco può essere consigliato l'impiego di materiali appartenenti al Gruppo GM3				
	Facc SB e	iate di tipo SC	Requisiti fissati per:  a. isolanti termici* (es. cappotti non in kit,);  b. sistemi di isolamento esterno in kit** (es. ETICS, cappot kit,). In questi casi la classe di reazione a fuoco è riferita al kit le sue condizioni finali di esercizio ed è considerato come mater di rivestimento**.  c. guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino co plessivamente una superficie > 10% dell'intera superficie lorda di chiusura d'ambito;  d. gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, quora occupino complessivamente una superficie > 40% dell'intera superficie lorda della chiusura d'ambito.				
			Tabella V.14-1: Gruppi di materiali per la reazione al fuoco degli elementi delle chiusure d'ambito				
			Chiusura d'ambito Gruppo di materiali				
			SB GM2* - **				
			SC GM1* - **				
Altre prescrizioni		stenza al fuoco e c zzazione di fasce	l compartimentazione, Sicurezza degl di separazione.	i impianti tecnologici e di servizio,			

** Note estratte dalle Regole Tecniche Orizzontali - Capitolo S.1 - Reazione al Fuoco							
Estratto da Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento							
Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3		
	ITA	EU	ITA	EU	ITA	EU	
Rivestimenti a parete [1]	1	B-s1.d0	1	B-s2.d0	2	C-s2.d0	
Partizioni interne, pareti, pareti sospese	'	D-51,00	ı	D-52,00		C-52,u0	

<sup>[1]</sup> Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione ed essere idonei all'impiego previsto.